

ASO SIDERURGICA S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

Principi di adozione

3[^] Edizione -14 ottobre 2015

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14 ottobre 2015

Indice

1.	Premessa	4
2.	Struttura del Modello	4
3.	Destinatari	5
	SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	6
4.	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	6
5.	Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	7
6.	Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	8
7.	Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria	9
	SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Di ASO SIDERURGICA	11
8.	Principi di adozione del Modello	11
8.1	Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello	12
8.2	Profili di rischio di Aso Siderurgica	15
9.	Organismo di Vigilanza	16
9.1	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	16
9.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	17
9.3	Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	18
9.4	Cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	18
9.5	L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	19
9.6	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	20
10.	Sistema disciplinare	22
10.1	Lavoratori dipendenti non Dirigenti.....	23
10.2	Lavoratori dipendenti Dirigenti.....	24
10.3	Misure nei confronti degli Amministratori.....	25
10.4	Misure nei confronti dei Sindaci	26
10.5	Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali	26
11.	Diffusione del Modello	26
11.1	La comunicazione iniziale	27
11.2	La formazione	27
11.3	Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali	28
12.	Aggiornamento del Modello	28



Allegato 1:	Codice Etico di Aso Siderurgica	29
Allegato 2:	Clausole Contrattuali.....	29
Allegato 3:	I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto 231/2001	29
Allegato 4:	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	29
Allegato 5:	Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	29

1. Premessa

Il presente documento illustra il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) adottato dalla società Aso Siderurgica S.p.A. (di seguito identificata anche come “Aso Siderurgica” o “Società” salvo diversa indicazione) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”).

In particolare, il presente Modello è stato adottato dal Consiglio d’Amministrazione di Aso Siderurgica S.p.A. con delibera del 12 dicembre 2007.

Il testo originario del Decreto, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero dei reati rilevanti presenti nel D. Lgs. 231/2001. A seguito dell’introduzione di tali innovazioni normative Aso Siderurgica ha ritenuto opportuno effettuare dei successivi aggiornamenti del presente Modello sottoponendoli all’adozione del Consiglio di Amministrazione l’ultima delle quali avvenuta in data ..2015. Inoltre, in occasione degli aggiornamenti elencati sono state effettuate modifiche alle Procedure e al Modello Organizzativo al fine di renderli coerenti con la reale operatività e con eventuali modifiche organizzative e di processo applicate.

Il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell’organo dirigente», ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente ha la facoltà di apportare al testo solo modifiche ed integrazioni di carattere formale.

Con il presente Modello Aso Siderurgica ha inteso attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto.

2. Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

- I) “*Il Decreto Legislativo 231/01*”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- II) “*Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Aso Siderurgica*”, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Società.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti riportati in allegato:

- il Codice Etico di Aso Siderurgica: *Allegato 1*;
- le Clausole Contrattuali: *Allegato 2*;
- i reati e gli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001: *Allegato 3*;

- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza: *Allegato 4*;
- la Composizione dell'Organismo di Vigilanza: *Allegato 5*;

nonché la Parte Speciale contenente i seguenti protocolli:

- 1) Gestione di richieste di concessioni, autorizzazioni e licenze e dei rapporti vari con esponenti della Pubblica Amministrazione
- 2) Gestione di contributi da enti pubblici
- 3) Gestione delle Visite ispettive.
- 4) Gestione di Omaggi, Liberalità e Sponsorizzazioni.
- 5) Selezione, assunzione e gestione del personale.
- 6) Gestione Consulenze e Prestazioni Professionali.
- 7) Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa.
- 8) Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro.
- 9) Redazione del bilancio e rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione.
- 10) Tutela dell'Ambiente
- 11) Gestione rapporti commerciali e gestione agenti.
- 12) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3. Destinatari

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, Aso Siderurgica può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.

Aso Siderurgica richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni¹, consulenti e partner commerciali il rispetto dei principi etici sociali attraverso la documentata presa visione del Codice Etico di Aso Siderurgica (di seguito anche il "Codice Etico") e tramite la previsione di apposite clausole contrattuali.

¹ Da intendersi sia come persone fisiche che come società.

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

4. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 ed intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti "soggetti apicali");

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti "soggetti subordinati").

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio alla società; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o all'estero.

La responsabilità amministrativa degli enti non esclude ma, anzi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l'illecito.

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62.

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- la sanzione pecuniaria. Si applica per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;
- le sanzioni interdittive. Si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca (del prezzo o del profitto del reato). Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza. Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

5. Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati attualmente contemplati dal Decreto (e successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata) sono quelli contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i delitti informatici (art. 24 bis), i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), i reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio (25 bis.1), i reati societari (art. 25 ter), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), i reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1), i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), i reati di abuso di mercato (art. 25 sexies), i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies), i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies), i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies), i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies), i reati in materia ambientale (art. 25 undicies), i reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) nonché i reati cosiddetti "transnazionali" di cui all'art. 10, della legge 146 del 16 marzo 2006.

Si rinvia all'*Allegato 3* per l'articolazione dettagliata di ciascuna tipologia di reato.

6. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone - apicali peculiarmente - hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

7. Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso le proprie Linee Guida, al fine di "offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell'elaborazione dei modelli e nell'individuazione di un organo di controllo".

Il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell'introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni fornite rispetto all'Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull'effettiva applicazione del Modello.

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004, poi aggiornate (30 marzo 2008), suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - ✓ codice etico;
 - ✓ sistema organizzativo;
 - ✓ procedure (manuali ed informatiche);
 - ✓ poteri autorizzativi e di firma;
 - ✓ sistemi di controllo di gestione;
 - ✓ comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - ✓ documentazione dei controlli;
 - ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
 - ✓ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicino già compiti operativi nell'ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere sia una composizione mono che plurisoggettiva. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente, che posseggano, tuttavia, specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad espletare;
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
 - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ASO SIDERURGICA

8. Principi di adozione del Modello

Aso Siderurgica, anche al fine di formalizzare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato un Modello coerente con le esigenze espresse dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, Aso Siderurgica ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;
- informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da Aso Siderurgica ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira la società stessa;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui Aso Siderurgica si ispira;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;

- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

8.1 Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello

Il Modello è stato predisposto da Aso Siderurgica tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria.

Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni fornite ad oggi dalle Autorità giudiziarie in materia.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli di Aso Siderurgica per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

8.1.1 Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale disponibile presso le Funzioni rispettivamente competenti (procedure, organigrammi, insieme delle deleghe e delle procure etc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per la Società.

8.1.2 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte nell'ambito delle singole Funzioni.

In particolare, sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto.

Nelle attività di rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis, con riferimento alle principali modalità della realizzazione delle aree a rischio, sono stati evidenziati:

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione considerata;

- l'adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- i suggerimenti utili a porre rimedio ad eventuali disallineamenti rispetto al Modello a tendere.

8.1.3 Sviluppo del Modello

Formalizzazione del Codice Etico

Aso Siderurgica si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi la stessa ha fatto propri (*Allegato 1*).

Revisione del sistema di deleghe e procure

È stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure provvedendo ad effettuare gli opportuni adattamenti.

Identificazione delle procedure

Sulla base dell'attività di valutazione del sistema di controllo interno, sono state, altresì, identificate le procedure con riferimento alle aree a rischio reato e/o strumentali citate.

Le procedure definite intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo cui la Società dovrà adeguarsi con riferimento all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.

Inoltre, le citate procedure affermano la necessità della:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Predisposizione dei protocolli (Parte Speciale)

Ad integrazione del sistema procedurale in essere, sono stati formalizzati i protocolli, di seguito elencati, *diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*³:

- 1) Gestione di richieste di concessioni, autorizzazioni e licenze e dei rapporti vari con esponenti della Pubblica Amministrazione
- 2) Gestione di contributi da enti pubblici
- 3) Gestione delle Visite ispettive.
- 4) Gestione di Omaggi, Liberalità e Sponsorizzazioni.
- 5) Selezione, assunzione e gestione del personale.
- 6) Gestione Consulenze e Prestazioni Professionali.
- 7) Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa.
- 8) Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro.
- 9) Redazione del bilancio e rapporti con i Soci il Collegio Sindacale e la Società di revisione
- 10) Tutela dell'Ambiente
- 11) Gestione dei rapporti commerciali e gestione agenti
- 12) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Sistema sanzionatorio

La Società si è dotata di un sistema sanzionatorio, così come previsto dal Decreto all'art. 6, Il comma, lettera c) che prevede espressamente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 10 del presente documento.

Clausole contrattuali

È stata valutata la necessità di integrare i contratti e gli ordini di acquisto con apposite clausole ai fini di essere in linea con quanto richiesto dal Decreto. In allegato il testo delle clausole contrattuali adottate nei confronti di fornitori, collaboratori e partner commerciali (*Allegato 2*).

³ Ex art. 6 comma 2 lett. b) del decreto.

Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, anche a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 9 del presente documento.

8.2 Profili di rischio di Aso Siderurgica

Come innanzi posto in rilievo, la "costruzione" del presente Modello ha preso l'avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

In ragione della specifica operatività di Aso Siderurgica, si ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione), 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 25 ter (reati societari), 25 septies (reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25 octies (delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio), 25 undicies (reati ambientali), 25 duodecies (reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) della normativa richiamata e, conseguentemente, di rafforzare il sistema di controllo interno proprio con specifico riferimento a detti reati e di integrare i principi contenuti nel Codice Etico con norme comportamentali specifiche.

Considerato l'ambito attuale di attività della Società, non sono stati ravvisati concreti profili di rischio di commissione dei reati indicati negli artt. 24 bis (delitti informatici), 24 ter (reati di criminalità organizzata), 25 bis (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25 bis.1 (reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio) ed in merito alla realizzazione di condotte criminose con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), di reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1), di delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), di reati di abuso di mercato (25 sexies), di reati in materia di violazione del diritto d'autore e induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25 novies), nonché dei reati cosiddetti "transnazionali" (art. 10 L. 146/2006): nondimeno, si ritiene che i presidi implementati dalla Società e i principi contenuti nel presente

Modello e nel Codice Etico siano pienamente idonei a prevenire anche i reati richiamati dai suddetti articoli.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le aree di rischio e/o strumentali individuate e per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo sono le seguenti:

Aree a rischio-reato

- Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Garanzia;
- Gestione delle richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
- Gestione delle visite ispettive;
- Gestione dell'attività di formazione del Bilancio; e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione;
- Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- Gestione consulenze e prestazioni professionali;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa;
- Gestione del sistema Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro;
- Gestione del sistema Ambientale;
- Gestione dei rapporti commerciali e gestione degli agenti.

9. Organismo di Vigilanza

9.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6., lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV" o "Organismo") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed

efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia ed indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all’OdV l’indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l’inserimento dell’OdV quale unità di staff in posizione elevata nell’organizzazione societaria. L’attività di *reporting* dell’OdV sarà pertanto indirizzata al vertice societario oltre che al Collegio Sindacale.

Inoltre, nell’enucleazione dei componenti dell’OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nell’espletamento dell’attività propria dell’Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l’OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale aziendale.

Per quanto concerne la composizione dell’OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell’operatività dell’ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell’ente, sia l’attribuzione dei compiti dell’OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.

Infine, nell’enucleazione dei componenti dell’OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico.

9.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell’Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all’art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- curare il suo aggiornamento.

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda all'*Allegato 4: "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza"*.

9.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Aso Siderurgica, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, si è orientata nella scelta di un organismo "monocratico", composto da un solo membro nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

9.4 Cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dalla decreto legislativo n. 61/2002;
- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 8) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- 9) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

9.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al competente Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il competente Presidente del CdA;
- la seconda, a cadenza semestrale, nei confronti dei competenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, espressa attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione semestrale dovrà indicare l'attività svolta nel semestre, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo. Il Piano di interventi individuerà le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal competente Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al competente Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal competente Consiglio di Amministrazione e dagli altri competenti organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV di volta in volta coinvolto.

9.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato da Aso Siderurgica ai fini del Decreto, tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso il competente Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- "segnalazioni";
- "informazioni".

9.6.1 "Segnalazioni"

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini di Aso Siderurgica sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le "segnalazioni" in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@Aso.it

oppure indirizzate tramite comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza da consegnare presso la Reception della Società in busta chiusa e indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza o da spedire presso:

Aso Siderurgica S.p.A.

Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Via Seriola 122 - Ospitaletto (Bs)

9.6.2 "Informazioni"

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, il personale della Società ha obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni definite nello specifico protocollo allegato al presente Modello, e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le "informazioni" in oggetto dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@Aso.it

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni "informazione" e "segnalazione" prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003. A

carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo 9.5.

Per maggiori dettagli in merito alle segnalazioni e alle informazioni nei confronti dell'Organismo, si rimanda al protocollo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

10. Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale della Società, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa delle società stesse.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure di Aso Siderurgica, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio ai seguenti criteri:

- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.
- la gravità della violazione;
- il livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore;
- l'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- l'intenzionalità e gravità del suo comportamento;
- le eventuali particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

10.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

La tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dal relativo CCNL di settore (Metalmeccanici Industria), mentre, sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). Tali documenti sono disponibili presso la Funzione Risorse Umane.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, viene promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

Il provvedimento di rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di *violazione delle procedure e norme interne* previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una *lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni* impartite dal Vertice aziendale o dai Responsabili gerarchici.

I provvedimenti dal rimprovero scritto alla multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, si applicano in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di *violazione delle procedure e norme interne* previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una *inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni* impartite dal Vertice aziendale o dai Responsabili gerarchici.

Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di tre giorni si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di *violazione delle*

procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti sanzionati con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di tre giorni rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, delle regole di comportamento e di controllo in tale documento presenti.

Il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle attività sensibili, di un *comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne* del presente Modello, che, *ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati* dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero *risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione*, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali: redazione di documentazione incompleta o non veritiera; l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso; la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione del competente Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

10.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti

In caso di violazione del Modello, da parte dei dirigenti, la Società provvede ad applicare nei confronti degli stessi le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, dal CCNL applicabile (Dirigenti Aziende Industriali) e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), disponibili presso la Funzione Risorse Umane.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/01;

- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dai paragrafi 9.6.1 e 9.6.2;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società.

In caso di un *notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne* contenute nel presente Modello, nelle procedure aziendali e nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, che faccia venir meno il rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero *risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione*, il provvedimento applicato è la risoluzione del rapporto lavorativo.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal modello o di adozione nell'espletamento di attività sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la violazione dolosa suscettibile di consentire l'elusione delle misure di prevenzione previste dal presente documento è ritenuta causa che giustifica il recesso datoriale, sia ai sensi dell'art. 2119 c.c., sia ai sensi dell'art. 22 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali. L'integrazione di violazioni che, se commesse da personale non dirigente, sarebbero sanzionabili con la multa o la sospensione potrà costituire giustificazione del recesso ai sensi dell'art. 22 del CCNL da ultimo citato

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

10.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il competente Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione competente, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare, a seguito della segnalazione della summenzionata violazione verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento. Accertata l'esistenza di un illecito

disciplinare, la Società irrogherà la sanzione più appropriata tenendo conto dei criteri generali indicati nella precedente sezione.

I casi più gravi di violazioni integranti un *notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne* contenute nel presente Modello, nelle procedure aziendali, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito amministrativo e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato, rispettivamente (i) alla revoca totale o parziale delle procure o (ii) alla giusta causa di revoca del mandato con effetto immediato. In quest'ultima ipotesi la Società avrà diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere.

10.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il competente Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale competente, i quali valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

10.5 Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Ogni violazione da parte di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività è sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserita nei contratti/ordini (Allegato 2).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

11. Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo di Aso Siderurgica garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale

della Società nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso le quali Aso Siderurgica ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse di Aso Siderurgica nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura del competente Organismo di Vigilanza – d'intesa ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte – prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

11.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale di Aso Siderurgica al momento dell'adozione stessa. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso:

- una comunicazione a firma del Presidente rivolta a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste da Aso Siderurgica e l'invito a prendere visione del Modello;
- pubblicazione del Modello sulla rete aziendale, del codice etico sul sito internet della Società e messa a disposizione su richiesta dei dipendenti dello stesso in forma cartacea.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale gli viene chiesto di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. Tale comunicazione viene sottoscritta per accettazione.

11.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della Società.

Aso Siderurgica ritiene che l'attività di formazione del personale riguardo il proprio sistema di *corporate governance* abbia un ruolo preminente tra le attività societarie. Aso Siderurgica si è, infatti, determinata ad effettuare un'intensa attività di "promozione" della propria cultura aziendale tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello - formazione, peraltro, già iniziata fin dalle prime fasi di avvio del progetto che ha portato alla definizione del presente Modello come già evidenziato al precedente paragrafo 8.1.2 - si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi / attività sensibili, è prevista l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

Il corso prevedrà, altresì, un apposito modulo finalizzato all'approfondimento ed all'illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza.

11.3 Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza di Aso Siderurgica che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

12. Aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello d'organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

Allegato 1: Codice Etico di Aso Siderurgica

Allegato 2: Clausole Contrattuali

Allegato 3: I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto 231/2001

Allegato 4: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 5: Composizione dell'Organismo di Vigilanza

| ASO SIDERURGICA S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Allegato 2

Clausole Contrattuali

| Edizione 14 ottobre 2015

1. Collaboratori e fornitori

Qualunque contratto che crei una partnership (joint-venture, anche in forma di ATI, consorzio, etc.) o dia luogo ad operazioni simili con altre imprese private (Partner) o a contratti con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, concessione di vendita, *franchising*, mandato, contratti di consulenza, fornitura e altri contratti simili con società o persona fisica (Collaboratori Esterni), conterrà dichiarazioni e garanzie ad hoc ai fini del Decreto 231/2001 che tutelino ASO Siderurgica S.p.A. dai rischi e responsabilità connesse. Alcuni esempi di clausole di questo tipo sono di seguito esposte, con l'avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale. Tali clausole sono valide esclusivamente per i contratti sottoscritti con controparti nazionali.

A. Nel caso di contratti per appalti, ASO Siderurgica inserisce nei contratti con le proprie controparti la seguente dicitura:

“[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno] dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsa nelle sanzioni previste per la commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

La società / Il sottoscritto *[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno]* dichiara, altresì, di aver preso atto che ASO Siderurgica S.p.A. (“ASO Siderurgica”) ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), comprensivo di Codice Etico (il “Codice Etico”) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Modello e al Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

L'inosservanza da parte della società / del sottoscritto *[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno]* di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto, Modello o Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASO Siderurgica a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a ASO Siderurgica quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto”.

B. Nel caso di tutti gli altri contratti, diversi dai contratti di appalto, ASO Siderurgica invia alle controparti e richiede che sia restituito firmato il seguente allegato al contratto:

“Oggetto: Addendum contrattuale *[inserire riferimento al contratto]*

In riferimento al contratto *[inserire riferimento al contratto]* Vi comunichiamo quanto segue:

[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno] dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente incarico, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsa nelle sanzioni previste per la commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

La società / Il sottoscritto *[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno]* dichiara, altresì, di aver preso atto che ASO Siderurgica S.p.A. ("ASO Siderurgica") ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), comprensivo di un Codice Etico (il "Codice Etico") e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Modello e al Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

L'inosservanza da parte della società / del sottoscritto *[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno]* di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto, Modello o Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al contratto in oggetto e legittimerà ASO Siderurgica a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a ASO Siderurgica quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Quanto sopra è da considerarsi parte integrante dell'accordo in oggetto.

Con l'occasione si porgono i nostri migliori saluti”.

Firma

Data

C. Nel caso di forniture che non prevedano contratti ma per le quali l'accordo sia formalizzato mediante Ordine di acquisto, ASO Siderurgica inserisce nelle "condizioni generali dell'ordine di acquisto" la seguente dicitura:

“Con l'accettazione del presente ordine di acquisto il fornitore (*inserire nome della società fornitrice*) dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e il Codice Etico di ASO Siderurgica (il "Codice Etico"), disponibili sul sito www.ASO.it e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite”.

Le clausole sopra riportate possono, a seconda dei casi, essere ampliate mediante un richiamo alla buona reputazione di cui il Collaboratore Esterno o il Partner godano eventualmente sul mercato ovvero ampliando l'obbligo di rispettare anche la normativa anti-corrruzione straniera, mediante specifico richiamo di leggi (es. U.S. Foreign Corrupt Practices Act).

2. Dipendenti

Alle lettere di assunzione del personale si allega una formale “Dichiarazione di presa d’atto” di seguito riportata:

Dichiarazione per il personale neoassunto

“Io sottoscritto _____ dichiaro che:

- mi è stata consegnata copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e i relativi allegati, tra cui il Codice Etico di ASO Siderurgica adottato dalla Società;
- ho letto attentamente sia il Modello e i relativi allegati, tra cui il Codice Etico di ASO Siderurgica;

e mi impegno a tenere un comportamento conforme alle prescrizioni in essi contenute”.

Firma

Data

|

3. Agenti

A. Nel caso di contratti con Agenti, ASO Siderurgica inserisce nei contratti con le proprie controparti la seguente dicitura:

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (d’ora in avanti anche “Decreto”) in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, l’agente [inserire nome dell’agente] dichiara di conoscere le disposizioni di cui al predetto Decreto, il Codice Etico di ASO Siderurgica S.p.A. e il Modello di organizzazione, gestione e controllo da essa adottato ai sensi del Decreto e resi disponibili da ASO Siderurgica S.p.A.

L’agente [inserire nome dell’agente] garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico di ASO Siderurgica S.p.A. né di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto, né integrare alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto Decreto, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa delle società.

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico di ASO Siderurgica S.p.A., nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal Decreto da parte dell’agente [inserire nome dell’agente] possono legittimare ASO Siderurgica S.p.A. a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile a seguito di comunicazione scritta da parte di ASO Siderurgica S.p.A. ed indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento giudiziario per le richiamate violazioni. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’agente [inserire nome dell’agente] per le perdite, i danni e le spese derivanti a ASO Siderurgica S.p.A. dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.

| ASO SIDERURGICA S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Allegato 3

Elenco Reati

| Aggiornato al 14 ottobre 2015

| Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 ottobre .2015

I REATI PRESUPPOSTO

1. L'originario "nucleo" di reati - presupposto

a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 31 6-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

b. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(art. 25):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.)

2. La successiva implementazione del novero dei reati presupposto

Successivamente, e a più riprese, il legislatore ha ampliato la lista dei cc.dd. reati presupposto, che a tutt'oggi, per comodità espositiva, possono essere compresi nelle seguenti categorie:

a. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*)¹:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 -*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

b. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)²

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della L. n. 146/2006 aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale.

Si riporta di seguito l'elenco dettagliato delle fattispecie previste:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai

¹ Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. n. 48/2008.

² Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 94/2009

reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

c. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*³):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

d. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1⁴):

³ Articolo aggiunto dall'art.6 del D. L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 e modificato dall'art. 15, comma 7 della L. n. 99/2009.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7 della L. n. 99/2009

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 51 7-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 51 7-quater c.p.);
-

e. Reati societari (art. 25-ter⁵):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art.2621 – bis c.p.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art 2365 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638, comma 1 e 2, c.c.);

f. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 09/12/1999 (art. 25- quater⁶).

⁵ Articolo aggiunto dall'art.3 del D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 262/2005, dalla L. n.190/2012 e dalla L.n.69/2015.

⁶ Articolo aggiunto dall'art.3 della L. n. 7/2003, di ratifica ed esecuzione della citata convenzione

g. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater 1⁷).

h. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies⁸):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.)⁹

i. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies¹⁰):

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

j. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies¹¹):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

k. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies¹²):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
Con tale norma è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti a tutte le condotte di riciclaggio/reimpiego a decorrere dal 30 aprile 2008¹³.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 8 della L. n. 7/2006.

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. n. 228/2003

⁹ Articolo aggiunto dal D.lgs n.39/2014

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 9 della L. n. 62/2005

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 9 della L. n. 123/2007

¹² Articolo aggiunto dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L.n.186/2014

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

I. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*¹⁴):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 -*septies* L. n. 633/1941);

13 L'art. 64 dello stesso D.Lgs n. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. n. 146/2006 che viceversa prevedeva tale responsabilità solo per condotte di riciclaggio/reimpiego aventi il carattere della transnazionalità. In sostanza dal 12/04/2006 al 30/04/2008 sono punite solo condotte di riciclaggio/reimpiego individuate nell'ambito della criminalità transnazionale. Dal 30 aprile 2008 tutte le condotte di riciclaggio costituiscono reato presupposto senza limitazioni all'ambito esclusivo della transnazionalità, come invece prevedeva la precedente normativa;

¹⁴ Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009.

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 -*octies* L. n. 633/1941).

m. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*¹⁵):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

n. Reati ambientali (art. 25-*undecies*¹⁶)

- [Inquinamento ambientale \(art. 452-bis c.p.\)](#)
- [Disastro ambientale \(art. 452-quater c.p.\)](#)
- [Delitti colposi contro l'ambiente \(art. 452-quinquies c.p.\)](#)
- [Circostanze aggravanti \(art. 452-octies c.p.\)](#)
- [Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività \(art. 452-sexies c.p.\)](#)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Reati ambientali in tema di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 e 3, del D.Lgs n.152/2006); - Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, del D.Lgs n.152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 152/2006);
- Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti [art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo), del D.Lgs n. 152/2006];
- Violazioni in tema di emissione o in assenza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione concessa (art. 279, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006);
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 6, comma 4, 3 bis, comma 1, della L. n. 150/1992);

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 121/2011.

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 121/2011 [e modificato dalla L. n.68/2015](#)

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, del L. n. 549/1993);
- Inquinamento colposo e doloso (artt. 8, commi 1 e 2, 9, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 202/2007).

o. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) ¹⁷

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22 D.lgs 25 luglio 1998, n.286 (Comma 12-bis)

3. Le ulteriori previsioni contenute in altri provvedimenti normativi

Continuando ad analizzare l'impianto sui cui si struttura la normativa realizzata dal decreto 231 del 2001, assistiamo all'introduzione di nuovi illeciti amministrativi a cura di leggi penali, che non inseriscono nel *corpus* del decreto nuovi articoli ordinati secondo la numerazione della parte speciale, bensì individuano dall'esterno specifiche figure di illecito con connessa sanzione, accrescendo in questo modo la frammentarietà della fonte normativa con una conseguente difficoltà di applicazione e coordinamento.

Infatti, ferma restando l'applicabilità dell'intero statuto della responsabilità amministrativa degli enti, la disciplina dei nuovi reati-presupposto di seguito indicati è interamente contenuta in alcune leggi speciali, alle quali occorrerà dunque far riferimento anche per rinvenire l'entità e la durata delle relative sanzioni.

Nello specifico, gli ulteriori reati-presupposto cui si fa riferimento sono:

a. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 della L. n. 146/2006)

L'art. 3 della citata legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il dettato della normativa in argomento riguarda nello specifico le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 - *quater* del testo unico di cui al D.P.R. n. 43/1 973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309/1990);

¹⁷ Articolo aggiunto dal D.lgs n.109/2012

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

b. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione del mercato (art. 187-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1 998 - T.U.F.)

Rappresenta una delle novità più singolari in tema di responsabilità societaria, in quanto nell'articolo in argomento viene affermato che l'ente: *“è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo (art. 187-bis e art. 187-ter, ndr.) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

In sostanza, laddove la condotta di abuso di informazioni privilegiate ovvero quella di manipolazione del mercato integri i presupposti per la configurazione dei reati di cui agli artt. 184 e 185 del T.U.F., la normativa del D. Lgs. n. 231/2001 troverà applicazione per effetto e nei limiti di cui all'art. 25-*sexies*; viceversa, laddove le condotte illecite sopra evidenziate restino confinate all'interno delle violazioni amministrative di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del T.U.F., si applicheranno l'impianto sanzionatorio e procedurale di cui all'art. 187-*quinquies*, che espressamente richiama solo alcune delle norme (artt. 6, 7, 8 e 12) del decreto in commento, in quanto compatibili.



ASO SIDERURGICA S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione
e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001

Allegato 4
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 14 ottobre 2015

SOMMARIO

Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione.

Articolo 2. Nomina e composizione dell'Organismo.

Articolo 3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo.

Articolo 4. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo.

Articolo 5. Obblighi di riservatezza.

Articolo 6. Funzioni e Poteri dell'Organismo.

Articolo 7. Modifiche del Regolamento.

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso Aso Siderurgica Spa (di seguito “Aso Siderurgica” o “Società”) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito “il Modello”) adottato da Aso Siderurgica allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
- 1.2 Il presente regolamento è predisposto da Aso Siderurgica al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4 A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO

- 2.1 L’Organismo è un organo monocratico composto da 1 membro e si avvale di uno staff (*Compliance Staff*: CS) composto da:
 1. Responsabile Controllo di Gestione
 2. Responsabile Personale
 3. Responsabile Sistema Gestione Integrato.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione di Aso Siderurgica provvede alla nomina ed alla revoca del membro dell’Organismo. Il compenso del componente dell’OdV è stabilito all’inizio del mandato e non può essere successivamente modificato, né in aumento, né in diminuzione, per alcuna ragione.
- 2.3 Il membro dell’Organismo è scelto tra soggetti qualificati con esperienza nel settore nel quale Aso Siderurgica svolge la propria attività, o con competenze in ambito legale e/o contabile, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità.

- 2.4 Fermo quanto previsto all'art. 3 che segue, membro dell'Organismo possono essere nominati soggetti interni o esterni alla società. I membri dell'Organismo non sono soggetti in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione sempre in tale qualità al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria
- 2.5 L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione di Aso Siderurgica provvede a dotare l'Organismo di un fondo o di autonomo potere di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

- 3.1 L'Organismo resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi e non inferiore ad un anno, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'Organismo sono sempre rieleggibili.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione di Aso Siderurgica può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo con delibera assistita da conforme parere del Collegio dei Sindaci della società. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito. A titolo meramente esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione da parte di un membro dell'Organismo del verificarsi di una causa di decadenza in capo allo stesso, ovvero l'avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al successivo articolo 6.
- 3.3 La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 2.3, comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo dall'ufficio.
- 3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato immediatamente e provvedere senza indugio alla sua sostituzione.
- 3.5 In caso di impedimento dell'OdV il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato immediatamente per la nomina di un supplente che esercita, in caso di urgenza, tutte le funzioni dell'OdV e ne assume le responsabilità.

Se l'impedimento non cessa entro giorni 30 il Consiglio di

Amministrazione sostituisce il componente dell'OdV impedito, sentito il Collegio dei Sindaci.

Articolo 4

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO

- 4.1 L'Organismo si attiva ogni volta che sia ritenuto opportuno dal membro componente dell'OdV. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- 4.2 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dal componente dell'OdV.
- 4.3 E' fatto obbligo al membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

Articolo 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 5.1 Il componente dell'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
- 5.2. Il componente dell'Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astiene dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.
- 5.3. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 6

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

- 6.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:
 - a) Promozione della diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - b) vigilanza sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
 - c) vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare

- riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- d) verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- e) aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- f) comunicazione e relazione periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

6.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- a) Promuovere la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello;
- b) raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- c) verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- d) verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- e) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- f) segnalare tempestivamente al CdA qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o dallo stesso accertata;
- g) valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. n. 231/2001 e relativo aggiornamento;
- h) valutare periodicamente l'adeguatezza del flusso informativo e adottare le eventuali misure correttive;
- i) trasmettere tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- j) trasmettere, con periodicità almeno semestrale, al CdA e al Collegio Sindacale una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connessi con comportamenti rilevanti ai fini di cui al decreto 231/2001) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

6.3. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
 - b) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - c) richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
 - d) disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.
- 6.4. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo deve coordinarsi con le funzioni aziendali seguenti:
- con la funzione Affari Legali per la contrattualistica per gli adempimenti societari in ordine alla commissione di reati societari;
 - con la funzione Personale per la diffusione delle informazioni al personale e i provvedimenti disciplinari;
 - con le funzioni Formazione, Organizzazione e Sviluppo per la formazione del personale.

Articolo 7

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.



ASO SIDERURGICA S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Allegato 5
Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 14 ottobre 2015

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Come previsto a Capitolo 9 del Modello, ASO Siderurgica S.p.A., conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, si è orientata nella scelta di un Organismo di Vigilanza monosoggettivo.

- Maria Cristina Zola

Il Consiglio d'Amministrazione di ASO Siderurgica S.r.l. con delibera del 3 ottobre 2012 ha deliberato di stanziare un fondo a disposizione dell'Odv per lo svolgimento delle sue specifiche attribuzioni per un importo che viene definito di anno in anno.